



COMUNE DI VITTUONE
Città Metropolitana di Milano

Piazza Italia, 5 – 20010 VITTUONE

P.IVA/C.F. 00994350155

**REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO E SUL DIRITTO DI
ACCESSO DOCUMENTALE, CIVICO
SEMPLICE E CIVICO GENERALIZZATO**

Approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 23.07.2020



SOMMARIO

TITOLO I - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	3
Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione	3
Art. 2 - Principi dell'attività amministrativa	3
Art. 3 - Individuazione dei procedimenti	3
Art. 4 - Istanza di parte	4
Art. 5 - Responsabile del procedimento	5
Art. 6 - Termine di conclusione del procedimento	5
Art. 7 - Esercizio del potere sostitutivo	6
Art. 8 - Rinvio	6
TITOLO II - DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE, CIVICO SEMPLICE E CIVICO GENERALIZZATO	6
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	6
Art. 9 – Oggetto	6
Art. 10 - Definizioni	6
CAPO II - ACCESSO DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI	7
Art. 11 - Procedimento di accesso da parte dei Consiglieri comunali	7
CAPO III - ACCESSO DOCUMENTALE	8
Art. 12 - Ambito di applicazione	8
Art. 13 - Struttura competente	8
Art. 14 - Istanza di accesso documentale	8
Art. 15 - Notifica ai controinteressati	8
Art. 16 - Procedimento di accesso documentale	9
Art. 17 - Modalità di esercizio	9
Art. 18 - Casi di esclusione	9
Art. 19 - Casi di differimento	10
CAPO IV - ACCESSO CIVICO SEMPLICE	11
Art. 20 - Ambito di applicazione	11
Art. 21 - Struttura competente	11
Art. 22 - Istanza di accesso civico semplice	11
Art. 23 - Procedimento di accesso civico semplice	11
CAPO V - ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	12
Art. 24 - Ambito di applicazione	12
Art. 25 - Struttura competente	12
Art. 26 - Istanza di accesso civico generalizzato	12
Art. 27 - Procedimento di accesso civico generalizzato	13
Art. 28 - Modalità di esercizio	13
Art. 29 - Casi di esclusione, limitazione, differimento	13
CAPO VI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI	14
Articolo 30 - Istituzione Registro degli accessi	14
CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	14
Art. 31 - Abrogazione di norme	14
Art. 32 - Rinvio	14
Art. 33 - Entrata in vigore e forme di pubblicità	15



TITOLO I - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Titolo disciplinano lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza del Comune.
2. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano alle attività che il Comune svolge in regime di diritto privato e nei confronti dell'attività dell'Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione per le quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione e l'efficacia.
3. I soggetti che gestiscono, direttamente o in concessione, servizi pubblici locali di competenza del Comune osservano, nello svolgimento dei servizi stessi, i principi di cui all'art. 2 del presente regolamento.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Titolo, si rinvia, in quanto applicabili, alle fonti normative vigenti in materia di procedimento amministrativo. Restano ferme le disposizioni di cui alle normative speciali vigenti in materia.

Art. 2 - Principi dell'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune si conforma ai seguenti principi:
 - a) economicità ed efficienza, intese come oculata gestione delle risorse pubbliche;
 - b) efficacia, intesa come idoneità a perseguire gli obiettivi istituzionali;
 - c) pubblicità, trasparenza, partecipazione ed imparzialità, intese come facoltà per i cittadini di conoscere e controllare lo svolgimento dell'attività amministrativa;
 - d) semplificazione, intesa come snellimento delle fasi procedurali.

Art. 3 - Individuazione dei procedimenti

1. La Giunta comunale, con propria deliberazione, approva ed aggiorna la tabella contenente l'elenco unico dei procedimenti amministrativi di competenza del Comune.
2. La tabella di cui al comma 1 indica, con riferimento a ciascun procedimento:
 - a. la tipologia del procedimento;
 - b. l'oggetto del procedimento;
 - c. le disposizioni di legge o di regolamento di riferimento;
 - d. modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
 - e. il termine di conclusione del procedimento;
 - f. gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;



- g. modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i versamenti;
 - h. modalità di avvio del procedimento
3. La tabella di cui al comma 1 è pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune.

Art. 4 - Istanza di parte

1. Salva diversa disposizione di legge o di regolamento, l'istanza di parte è presentata a mano, tramite il servizio postale, per fax o per via telematica, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di documentazione amministrativa e di amministrazione digitale.
2. L'istanza, laddove non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
3. L'istanza trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dall'art. 65 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 (c.d. Codice dell'amministrazione digitale) è valida se:
 - a. sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
 - b. l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale, nonché la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
 - c. sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento d'identità;
4. Ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 6 del presente regolamento, la data di presentazione e di ricezione dell'istanza coincide:
 - a. con la data della ricevuta rilasciata dall'Amministrazione, se si tratta di istanza presentata a mano;
 - b. con la data dell'avviso di ricevimento, se si tratta di istanza presentata tramite il servizio di posta raccomandata;
 - c. con la data del timbro di arrivo posto dall'Amministrazione, se si tratta di istanza presentata tramite il servizio di posta ordinaria;
 - d. con la data di ricezione sui terminali dell'Amministrazione, se si tratta di istanza presentata per fax o per posta elettronica;
 - e. con la data della ricevuta informatica di avvenuta consegna, se si tratta di istanza presentata per posta elettronica certificata.
5. Salva diversa disposizione di legge o di regolamento, se l'istanza è irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione agli interessati assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per la regolarizzazione o l'integrazione. In caso di mancata regolarizzazione o integrazione entro il termine, l'Amministrazione, previa diffida ed assegnazione di un nuovo termine non superiore a 20 giorni, definisce il procedimento sulla base della documentazione agli atti. Le comunicazioni di cui al presente comma sospendono il termine di conclusione del procedimento, che riprende a decorrere dalla data di presentazione della documentazione richiesta o dalla data di scadenza del termine assegnato dall'Amministrazione per la regolarizzazione o l'integrazione.
6. L'istanza presentata ad organi o settori comunali diversi da quelli competenti è da questi trasmessa d'ufficio, entro 2 giorni dalla data di ricezione, all'organo o al Settore



rispettivamente competente. Nei casi previsti dal presente comma, il termine di conclusione del procedimento inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'organo o del Settore comunale competente.

7. L'Amministrazione predispone e rende disponibile sul sito istituzionale la modulistica necessaria per la presentazione delle istanze, corredata dall'indicazione della documentazione da presentare unitamente a ciascuna domanda.

Art. 5 - Responsabile del procedimento

1. Il Settore competente per ciascun procedimento amministrativo è indicato nella tabella di cui all'art. 3 del presente regolamento.
2. Il responsabile di ciascun Settore assegna a sé o ad altro dipendente la responsabilità di ciascun procedimento di competenza.
3. L'assegnazione ad altro dipendente è effettuata con atto scritto anche a mezzo mail o mediante utilizzo dei flussi documentali. In caso di mancata assegnazione ad altro dipendente, la responsabilità del procedimento si intende in capo al responsabile del Settore organizzativo.
4. In caso di gravi irregolarità o ritardi nella gestione del procedimento, il responsabile del Settore, nell'esercizio del potere di direzione, organizzazione e coordinamento del settore amministrativa di pertinenza, avoca a sé, con atto scritto e motivato, la responsabilità del procedimento assegnata ad altro dipendente.
5. Il responsabile del procedimento svolge i compiti espressamente assegnatigli dalla legge e dai regolamenti.

Art. 6 - Termine di conclusione del procedimento

1. Il termine di conclusione di ciascun procedimento amministrativo è indicato nella tabella di cui all'art. 3 del presente regolamento.
2. Il termine di conclusione, se non è indicato nella tabella di cui all'art. 3 del presente regolamento e non è direttamente stabilito dalla legge o dai regolamenti, è di 30 giorni.
3. L'interruzione del termine è ammessa nei casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti.
4. La sospensione del termine è ammessa:
 - a. per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione e non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
 - b. per la regolarizzazione o l'integrazione dell'istanza di parte;
 - c. in presenza di atti o fatti eccezionalmente sopravvenuti tali da incidere sullo svolgimento dell'istruttoria;
 - d. negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti.
5. L'interruzione e la sospensione del termine sono comunicate agli interessati con atto motivato del responsabile del procedimento.



Art.7 - Esercizio del potere sostitutivo

1. Il potere sostitutivo in caso di inerzia dei Responsabili di Settore è esercitato dal Segretario Generale. Nei casi in cui al procedimento è preposto il Segretario Generale, il Titolare del potere sostitutivo è individuato nel Vice Segretario.
2. Il cittadino interessato può rivolgersi ai soggetti sopra indicati, affinché entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concludano, ciascuno per la propria competenza, il procedimento attraverso le strutture organizzative competenti.

Art. 8 - Rinvio

1. Per la disciplina del procedimento amministrativo con riferimento alle fasi dell'avvio, della partecipazione, della comunicazione dei motivi ostativi e della conclusione si rinvia alle fonti normative vigenti in materia di procedimento amministrativo.

TITOLO II - DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE, CIVICO SEMPLICE E CIVICO GENERALIZZATO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9 – Oggetto

1. Le disposizioni del presente Titolo disciplinano l'esercizio del diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato.
2. L'esercizio del diritto di accesso da parte dei Consiglieri comunali è disciplinato dall'art.43 del D.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Titolo, si rinvia alle fonti normative statali, regionali e provinciali vigenti in materia di procedimento amministrativo e di trasparenza, in quanto applicabili. Restano ferme le disposizioni delle normative speciali vigenti.

Art. 10 - Definizioni

1. Ai fini del presente Titolo si intende per:
 - a. accesso “documentale”: il diritto di accedere ai documenti formati o detenuti dal Comune, sulla base delle fonti normative vigenti in materia di procedimento amministrativo;
 - b. accesso civico “semplice”: il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che il Comune abbia omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo ai sensi delle fonti normative vigenti in materia di trasparenza;



- c. accesso civico “generalizzato”: il diritto di accedere ai documenti detenuti dal Comune ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, sulla base delle fonti normative vigenti in materia di trasparenza, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza.

CAPO II - ACCESSO DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 11 - Procedimento di accesso da parte dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle istituzioni, aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla richiesta.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso agli atti dell'Amministrazione comunale ed ai documenti amministrativi formati dall'Amministrazione o dalla stessa stabilmente detenuti.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere copie degli atti e dei documenti, necessari per l'esercizio del mandato elettivo, sui quali sarà apposta la seguente dicitura: “*Atto Amministrativo rilasciato al consigliere Ad uso esclusivo per l'esercizio del proprio mandato*”.
4. I Consiglieri comunali esercitano i diritti previsti dal presente articolo:
 - a. per l'accesso alle informazioni e la visione degli atti e documenti amministrativi, mediante richiesta formulata al Responsabile del servizio che dispone delle informazioni e notizie;
 - b. per il rilascio di copie degli atti e documenti amministrativi, mediante formale richiesta motivata presentata per scritto al Responsabile del servizio competente. Le richieste devono precisare i singoli atti e documenti dei quali il Consigliere specificatamente richiede di prendere visione o di ottenere. Il rilascio delle copie sarà effettuato prioritariamente in formato digitale;
 - c. è escluso il rilascio di copie di piani urbanistici, progetti od altri elaborati tecnici, qualora la riproduzione richieda costi elevati ed impegno rilevante di tempo per i dipendenti addetti. Il Consigliere può, comunque ottenere estratti degli atti predetti, riferiti a parti limitate degli stessi dei quali motiva la necessità per l'esercizio del mandato elettivo;
5. I Consiglieri esercitano il diritto di accesso agli atti e alle informazioni senza addebito di spese.
6. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Essi sono civilmente e penalmente responsabili qualora, dalla divulgazione del contenuto degli atti o delle informazioni ricevute, derivi un danno a terzi o all'Amministrazione.
7. Qualora il Consigliere comunale attivi la richiesta di accesso ai documenti amministrativi non sulla base della normativa speciale di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ma invocando quella generale sull'accesso documentale di cui alla legge n. 241/1990 è necessaria la titolarità di una posizione giuridicamente tutelata (interesse attuale, concreto, personale e diretto).
8. La richiesta di accesso dei Consiglieri è negata quando sia genericamente formulata perché indirizzata a controlli generali di tutta l'attività dell'Amministrazione per un determinato arco di tempo.



CAPO III - ACCESSO DOCUMENTALE

Art. 12 - Ambito di applicazione

1. Il diritto di accesso documentale è disciplinato dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
2. La finalità dell'accesso documentale è quella di consentire ai soggetti interessati di esercitare le facoltà – partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari.
3. Il diritto di accesso documentale è esercitato nei confronti di tutti i documenti amministrativi formati o detenuti dal Comune e dai soggetti che gestiscono, direttamente o in concessione, servizi pubblici locali di competenza dello stesso, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o di regolamento.

Art. 13 - Struttura competente

1. Il diritto di accesso documentale è esercitato presso il Settore organizzativo competente a formare o detenere i documenti.
2. Il diritto di accesso documentale agli atti del procedimento amministrativo è esercitato presso il responsabile individuato ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.

Art. 14 - Istanza di accesso documentale

1. L'istanza di accesso documentale deve contenere:
 - a. nome, cognome e indirizzo del richiedente;
 - b. indicazione dei documenti oggetto della richiesta e di tutti gli altri elementi necessari per l'identificazione degli stessi;
 - c. motivazione;
 - d. indicazione delle modalità di esercizio dell'accesso secondo quanto previsto dall'art. 14 del presente regolamento;
 - e. indicazione in ordine all'eventuale rilascio di copia conforme all'originale;
 - f. data e sottoscrizione del richiedente.
2. Per la presentazione dell'istanza si applicano le disposizioni dell'art. 4 del presente regolamento.

Art. 15 - Notifica ai controinteressati

1. L'istanza di accesso documentale è comunicata, con mezzo idoneo a comprovarne la ricezione, ai soggetti controinteressati, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, fra i quali a titolo esemplificativo coloro che dall'esercizio del diritto potrebbero vedere compromesso il loro diritto alla riservatezza.



2. I controinteressati possono presentare motivata opposizione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1. Decorso tale termine l'Amministrazione decide in ordine all'istanza di accesso documentale.
3. La comunicazione ai controinteressati sospende il termine di conclusione del procedimento che riprende a decorrere dalla data di ricevimento dell'eventuale opposizione o, in mancanza, dalla scadenza del relativo termine.

Art. 16 - Procedimento di accesso documentale

1. Il procedimento di accesso documentale si conclude nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Decorso tale termine senza che l'Amministrazione si sia pronunciata sull'istanza, la stessa si intende rifiutata.
2. Ove possibile, l'istanza è esaminata senza formalità ed accolta immediatamente mediante esibizione del documento, estrazione di copia, o altra modalità idonea. In tal caso l'esito della richiesta è annotato in calce alla domanda di accesso.
3. L'Ente esamina la richiesta di accesso e ne dispone l'accoglimento, totale o parziale, il rifiuto o il differimento.
4. L'accoglimento dell'istanza è comunicato all'interessato con indicazione del Settore presso cui è possibile rivolgersi, nel termine massimo di 15 giorni, per prendere visione o estrarre copia dei documenti.
5. L'accoglimento parziale, il rifiuto o il differimento sono disposti con atto espresso e motivato e comunicati con modalità idonee a comprovarne la ricezione.

Art. 17 - Modalità di esercizio

1. Il diritto di accesso documentale è esercitato tramite presa visione e/o estrazione di copia dei documenti.
2. La sola presa visione dei documenti è gratuita e l'interessato può trascrivere in tutto o in parte il contenuto degli stessi.
3. L'estrazione di copia cartacea dei documenti è subordinata al rimborso dei costi di riproduzione e al pagamento dei diritti di ricerca e visura stabiliti dall'Amministrazione. Previa autorizzazione, è consentito fotografare e filmare i documenti, fermo restando il divieto di asportarli dal luogo in cui sono dati in visione e di alterarli in qualsiasi modo, subordinatamente al versamento dei diritti di ricerca e visura.
4. L'estrazione di copia digitale dei documenti è ammessa secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione ed è subordinata al rimborso dei costi di riproduzione e al pagamento dei diritti di ricerca e visura stabiliti dall'Amministrazione.

Art. 18 - Casi di esclusione

1. Il diritto di accesso documentale è escluso:
 - a. nei casi previsti dall'art. 24 della legge n.241/1990 e ss.mm.ii.;



- b. nei casi espressamente previsti dalla legge (tra cui, a titolo esemplificativo, nei casi di segreto statistico – D. Lgs. 06.09.1989 n. 322 –, di segreto sul contenuto della corrispondenza – art. 616 codice penale –) e dai regolamenti.
2. Il diritto di accesso documentale è inoltre escluso nei confronti dei seguenti documenti:
 - a. pareri resi in relazione a liti in potenza o in atto in cui sia parte o possa divenire parte l'Amministrazione;
 - b. atti defensionali dell'Amministrazione;
 - c. corrispondenza inerente agli affari di cui alle lettere a) e b);
 - d. atti di polizia giudiziaria o delle autorità di pubblica sicurezza, la cui divulgazione possa comportare violazioni del segreto istruttorio (art. 329 codice procedura penale);
 - e. documenti relativi all'organizzazione ed al funzionamento della polizia locale, la cui divulgazione possa ostacolare le attività di ordine pubblico e di prevenzione e repressione della criminalità;
 - f. documenti relativi allo stato di salute delle persone ovvero concernenti condizioni psico-fisiche delle stesse;
 - g. documenti concernenti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, di imprese e di associazioni, con particolare riferimento all'interesse epistolare, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari;
 - h. segnalazioni ed esposti di privati, ad eccezione delle ipotesi in cui gli stessi siano stati utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;
 - i. documenti relativi alla descrizione progettuale e funzionale di edifici destinati all'esercizio dell'attività creditizia, all'installazione di impianti industriali a rischio, limitatamente alle parti la cui conoscenza può agevolare atti di furto, di sabotaggio o di danneggiamento in genere;
3. Fermo restando le ipotesi di esclusioni sopra descritte, deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Qualora si trattasse di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito solo nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, solo nei termini previsti dalle vigenti fonti normative in materia di dati personali.
4. Il diritto di accesso documentale non può essere escluso nei casi in cui è sufficiente disporre il differimento.

Art. 19 - Casi di differimento

1. Il differimento del diritto di accesso documentale può essere disposto, nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa ostacolare od impedire lo svolgimento dell'attività amministrativa.
2. L'atto che dispone il differimento ne indica la motivazione e la durata ed è comunicato con modalità idonee a comprovarne la ricezione.
3. Il diritto di accesso documentale può essere differito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:



- a. nella fase di predisposizione di atti e provvedimenti, anche di natura ispettiva e sanzionatoria, in relazione all'esigenza di non pregiudicare l'attività dell'Amministrazione;
- b. in conformità alla vigente disciplina in materia di scelta del contraente, durante lo svolgimento delle procedure di gara;
- c. nelle procedure concorsuali e selettive, fino all'esaurimento dei relativi procedimenti ad eccezione degli elaborati del candidato richiedente;
- d. nelle altre procedure concorsuali comunque denominate, fino all'esaurimento delle stesse.

CAPO IV - ACCESSO CIVICO SEMPLICE

Art. 20 - Ambito di applicazione

1. Il diritto di accesso civico semplice è esercitato da chiunque nei confronti dei documenti, dei dati e delle informazioni che il Comune abbia o messo di pubblicare pur avendone l'obbligo ai sensi delle fonti normative vigenti in materia di trasparenza.

Art. 21 - Struttura competente

1. L'istanza di accesso civico semplice è presentata al responsabile del Settore competente i cui riferimenti sono indicati nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.
2. Qualora l'istanza di accesso civico semplice venga presentata ad altro Settore, il responsabile dello stesso provvede, senza indugio, a trasmetterla al responsabile competente per materia

Art. 22 - Istanza di accesso civico semplice

1. L'istanza di accesso civico semplice, redatta secondo il modello disponibile nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, indica:
 - a. i dati identificativi del richiedente;
 - b. gli estremi dei documenti, dei dati o delle informazioni di cui si chiede la pubblicazione, o gli elementi necessari per l'identificazione degli stessi;
 - c. le modalità e l'indirizzo per le comunicazioni relative all'istanza.
2. L'istanza di accesso civico semplice non richiede alcuna motivazione.
3. Si applicano le disposizioni dell'art. 4 del presente regolamento.

Art. 23 - Procedimento di accesso civico semplice

1. Il procedimento di accesso civico semplice si conclude nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Il responsabile del Settore, in caso di accoglimento dell'istanza,



provvede a pubblicare sul sito istituzionale i documenti, i dati o le informazioni richieste e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

2. In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del responsabile del Settore competente, il richiedente può ricorrere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza titolare del potere sostitutivo, il quale conclude il procedimento di accesso civico semplice nel termine di 15 giorni.
3. L'Amministrazione pubblica nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale i riferimenti, comprensivi degli indirizzi di posta elettronica, dei soggetti cui inoltrare le richieste di accesso civico semplice e di attivazione del potere sostitutivo nonché le informazioni per l'esercizio del diritto e la relativa modulistica.

CAPO V - ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Art. 24 - Ambito di applicazione

1. Il diritto di accesso civico generalizzato è esercitato da chiunque nei confronti dei documenti detenuti dal Comune ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Art. 25 - Struttura competente

1. Il diritto di accesso civico generalizzato è esercitato presso le strutture comunali competenti a detenere i documenti.
2. L'istanza di accesso civico generalizzato non richiede alcuna motivazione.
3. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza fornisce alle strutture comunali assistenza per la trattazione delle istanze.

Art. 26 - Istanza di accesso civico generalizzato

1. L'istanza di accesso civico generalizzato, redatta secondo il modello disponibile nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, indica:
 - a. i dati identificativi del richiedente;
 - b. gli estremi dei documenti richiesti o gli elementi necessari per l'identificazione degli stessi;
 - c. le modalità e l'indirizzo per le comunicazioni relative all'istanza.
2. L'istanza di accesso civico generalizzato è comunicata ai soggetti controinteressati nei casi e con le modalità stabiliti dalle fonti normative vigenti in materia di trasparenza.
3. Sono inammissibili istanze generiche o meramente esplorative. L'Amministrazione non è tenuta a raccogliere documenti non in suo possesso, né a rielaborare i documenti in suo possesso.
4. Si applicano le disposizioni dell'art. 4 del presente regolamento.



Art. 27 - Procedimento di accesso civico generalizzato

1. Il procedimento di accesso civico generalizzato si conclude nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. L'accoglimento dell'istanza è disposto con provvedimento espresso e motivato. Nei casi di accoglimento dell'istanza nonostante l'opposizione di soggetti controinteressati e salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'Amministrazione comunica l'accoglimento ai soggetti controinteressati e provvede a trasmettere al richiedente i documenti richiesti non prima che siano decorsi 15 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa da parte dei soggetti controinteressati. La comunicazione di cui al presente comma sospende il termine di conclusione del procedimento, che riprende a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte dei soggetti controinteressati.
3. Il rifiuto, il differimento o la limitazione del diritto di accesso civico generalizzato sono disposti con provvedimento espresso e motivato.
4. Il richiedente, in esito alla ricezione del provvedimento di cui al comma 4 od alla scadenza del termine di cui al comma 1, e i soggetti controinteressati, in esito alla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, possono presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che provvede, nel termine di 20 giorni, con le modalità stabilite dalle fonti normative vigenti in materia di trasparenza. Nei casi in cui l'istanza di accesso civico generalizzato ha ad oggetto documenti detenuti dalla struttura comunale a cui è preposto il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, la richiesta di riesame di cui al presente comma è presentata al Vice Segretario individuato quale titolare del potere sostitutivo

Art. 28 - Modalità di esercizio

1. Il diritto di accesso civico generalizzato è esercitato tramite presa visione e/o estrazione di copia dei documenti secondo le modalità stabilite dall'art. 17 della presente regolamento.

Art. 29 - Casi di esclusione, limitazione, differimento

1. Il diritto di accesso civico generalizzato è escluso, limitato o differito nei casi stabiliti dalle fonti normative vigenti in materia di trasparenza.
2. Il diritto di accesso civico generalizzato è escluso nei casi di segreto di stato e negli altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge.
3. Il diritto di accesso civico generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti:
 - a. interessi pubblici:
 - i. sicurezza pubblica e ordine pubblico;
 - ii. sicurezza nazionale;
 - iii. difesa e questioni militari;
 - iv. relazioni internazionali;
 - v. politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato;



- vi. conduzione di indagini su reati e loro perseguimento;
- vii. regolare svolgimento di attività ispettive;
- b. interessi privati:
 - i. protezione dei dati personali;
 - ii. libertà e segretezza della corrispondenza;
 - iii. interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto di autore e i segreti commerciali.
- 4. Qualora i limiti indicati al comma 3 riguardino soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.
- 5. Il diritto di accesso civico generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui al comma 3, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

CAPO VI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 30 - Istituzione Registro degli accessi

- 1. E' istituito il registro delle richieste di accesso, organizzato in tre sezioni, una per ciascuna tipologia di accesso.
- 2. Il registro contiene l'elenco delle richieste con l'oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione ed è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti ed è tenuto aggiornato, di norma con cadenza semestrale, nella sezione "Amministrazione trasparente - Altri contenuti - Accesso civico" del sito internet del Comune.
- 3. L'Ufficio Segreteria è preposto all'aggiornamento e pubblicazione del "Registro degli accessi".
- 4. Ai fini di cui al comma 2 i Responsabili del procedimento delle varie unità organizzative sono tenuti a trasmettere all'Ufficio Segreteria le richieste di accesso e le comunicazioni relative all'esito delle stesse.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 - Abrogazione di norme

- 1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento nonché il precedente Regolamento per la disciplina del procedimento e delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, giusta deliberazione consiliare n. 2 del 22.01.1998 e smi.

Art. 32 - Rinvio

- 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge n. 214/1990, nel D.P.R. n. 184/2006 e negli articoli 5 e 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013 e nelle linee guida emanate dalle Autorità statali competenti.



2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme nazionali, regionali o di prescrizioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
3. Nelle more dell'adeguamento del presente regolamento, si applica immediatamente la normativa sopravvenuta.

Art. 33 - Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.
2. Il presente regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio informatico comunale.
3. Il regolamento è pubblicato in via permanente sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente – atti generali".